

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata da Lea Ferrari e Massimiliano Ay per la conciliabilità famiglia-lavoro: introduciamo i pre-asili

del 12 dicembre 2022

La legge per le famiglie definisce come attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola: i nidi dell'infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni; le famiglie diurne; i centri di socializzazione.

All'art. 8 del Regolamento della legge per le famiglie (RLFam) sono considerati nidi dell'infanzia i centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana; i centri diurni con una capacità di accoglienza da 5 a 10 bambini, di cui al massimo 4 da 0 a 12 mesi e aperti più di 15 ore alla settimana sono invece considerati micro-nidi (come si evince dagli estratti seguenti).

Si chiede con questa iniziativa elaborata di introdurre una nuova definizione che colmi la lacuna dei pre-asili, strutture particolarmente rivolte a situazioni periferiche, dove non vi è né la possibilità di un'offerta articolata e prolungata né la richiesta di nidi d'infanzia e micro-nidi, ma risulta al contempo riduttiva anche la proposta di un centro di socializzazione.

Non sono in particolare considerati nidi dell'infanzia né micro-nidi:

- a) i centri diurni diretti e animati dai genitori o dai parenti dei bambini ospitati, oppure che accolgono bambini accompagnati e custoditi da un adulto;
- b) i centri diurni che offrono esclusivamente un servizio di «baby sitting» occasionale, limitato ad un massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti;
- c) i centri diurni destinati all'accoglienza di bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività specifiche (sport, musica, pittura, teatro, ecc.).

#### **4. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione**

##### **Requisiti ai fini del sussidiamento**

**Art. 49** Richiamati i requisiti di cui all'art. 11 cpv. 3 della legge, il gruppo organizzatore delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione deve inoltre:

- a) offrire un'attività continuata nel tempo e accessibile a tutti durante il periodo scolastico, cumulativamente per almeno 8 ore alla settimana;
- b) promuovere adeguatamente l'offerta;
- c) dimostrare il coinvolgimento attivo dei genitori nel progetto;<sup>1921</sup>
- d) disporre di uno spazio adeguato per l'accoglienza di gruppi di 15 persone contemporaneamente.

Nel mezzo s'introdurrebbero i pre-asili, considerati come centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini, aperti meno di 15 ore alla settimana e che non richiedono il coinvolgimento dei genitori.

Il Partito Comunista ha già esposto le criticità della galassia di asili nidi del Canton Ticino nell'interrogazione del 5 marzo 2020. Non è nel frattempo cambiato il nostro parere poco incline alla delega di compiti prettamente statali come l'educazione in tenera età ad associazioni; non tanto perché non riteniamo meritevoli le associazioni ma proprio perché la loro spontaneità e diversità non garantisce un'offerta capillare di un servizio di pari livello su tutto il territorio cantonale. Non di meno

è burocraticamente oneroso avere a che fare con decine o centinaia di entità ognuna con un carattere, una sensibilità e un'organizzazione peculiare. L'urgenza però di rispondere ad un bisogno crescente di strutture di accudimento ormai generalizzata e non più solo prevalente nei grandi centri, ci spinge ad estendere alla forma del pre-asilo le varie definizioni dei servizi possibili nei limiti del RLFam.

I pre-asili dovrebbero poter essere particolarmente interessanti e commisurati alle specificità di regioni periferiche, dove i bambini sono in minor numero e le esigenze delle famiglie possono essere più puntuali e limitate.

La Legge per le famiglie viene modificata agli articoli 3 e 7 come di seguito e di conseguenza viene introdotta la relativa regolamentazione dei pre-asilo come suggerito in questo atto parlamentare nel RLFam.

## ITOLO II Competenze

### A. Cantone

**Art. 3<sup>1</sup>**Al fine di garantire un'adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un'equa distribuzione sul territorio, dei nidi dell'infanzia, dei micro-nidi, **dei pre-asili** e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato, in collaborazione con i Comuni, rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio.<sup>14</sup>

[...]

## TITOLO III Prestazioni Capitolo I Attività di sostegno alle famiglie

### A. Attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola

#### I. Definizione

**Art. 7<sup>1</sup>**Sono attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola:

- a) gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell'infanzia, **i pre-asili** e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni